

22_42_1_DPR_123_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2022, n. 0123/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) emanato con decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 0117/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;

VISTO l'articolo 1, comma 255, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020 recante "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020" e relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2021;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2021 recante "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021" e relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 88 del 14 aprile 2022;

CONSIDERATO che alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono destinate risorse per l'anno 2021 pari a euro 531.274,86, come indicato in Tabella 1 del menzionato decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 dicembre 2021;

VISTA al riguardo la deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 6 giugno 2022 e il relativo allegato recante "Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2021";

VISTO il proprio decreto del 19 luglio 2021 n. 117/Pres. recante "Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)", emanato allo scopo di definire le modalità di utilizzo e di trasferimento delle risorse relative al Fondo caregiver per il triennio 2018-2019-2020, di cui al citato decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2020;

CONSIDERATO che vi è la necessità di aggiornare il sopra richiamato regolamento alla luce delle disposizioni di cui al più volte citato decreto ministeriale 28 dicembre 2021 e delle linee di indirizzo di cui alla menzionata deliberazione giuntale n. 800 del 6 giugno 2022;

RILEVATO altresì che tale regolamento ha evidenziato delle criticità nell'interpretazione di alcuni aspetti di carattere procedurale da parte degli Enti gestori dei servizi sociali dei Comuni, che hanno provocato comportamenti disomogenei sul territorio regionale;

RITENUTO pertanto di aggiornare il testo del regolamento e di superare le succitate criticità apportando alla vigente disciplina le modifiche considerate al momento più urgenti, in grado di corrispondere alle seguenti finalità:

- aggiornare i riferimenti normativi armonizzando il testo con i contenuti del decreto ministeriale 28

dicembre 2021 e delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione giuntale n. 800 del 6 giugno 2022;

- esplicitare o puntualizzare alcuni aspetti riferiti in particolare, alla procedura di accesso, alle situazioni prioritarie e alle relative tempistiche, introducendo riferimenti temporali certi, anche per la conclusione del procedimento;
- apportare comunque ogni correzione di carattere formale e ogni precisazione di contenuto esplicativo preordinate a una miglior comprensione e applicazione della misura;

DATO ATTO che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del 5 agosto 2022 con la quale si è provveduto ad approvare in via preliminare il "Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 0117/Pres.", ed è stato avviato l'iter di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), nonché quello della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);

ATTESI i pareri favorevoli espressi dalla Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia con nota prot. 241/2022 di data 19 settembre 2022, nonché dal Consiglio delle autonomie locali con deliberazione di cui all'estratto n. 45/2022 del processo verbale, riferito alla riunione n. 18 dell'8 settembre 2022;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1367 del 23 settembre 2022;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 0117/Pres.", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 0117/Pres.

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 del DPRReg 117/2021

Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del DPRReg 117/2021

Art. 3 Modifica all'articolo 4 del DPRReg 117/2021

Art. 4 Modifiche all'articolo 5 del DPRReg 117/2021

Art. 5 Modifica all'articolo 6 del DPRReg 117/2021

Art. 6 Modifica all'articolo 7 del DPRReg 117/2021

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 del DPRReg 117/2021)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 117, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 1
(oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7, le modalità di trasferimento e di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), di seguito Fondo caregiver. >>

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 del DPRReg 117/2021)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 117/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «residenti in Friuli Venezia Giulia»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il riconoscimento di caregiver familiare e il relativo beneficio può essere concesso esclusivamente ad un familiare per un solo assistito.».

Art.3

(Modifica all'articolo 4 del DPRReg 117/2021)

1. Al comma 1, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 117/2021, le parole: «Dipartimento per le politiche della famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità».

Art. 4

(Modifiche all'articolo 5 del DPRReg 117/2021)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 117/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «in conformità a quanto stabilito all'articolo 37 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per accedere al beneficio economico correlato al riconoscimento del ruolo di caregiver familiare, i richiedenti rappresentano la loro situazione al Servizio Sociale dei Comuni di competenza territoriale della persona assistita, che, qualora ne sussistano le condizioni, provvede ad attivare una presa in carico integrata con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe e il cui esito orienta l'elaborazione del progetto personalizzato, nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto.»;

c) al comma 3 le parole: «decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2021»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In relazione alle tipologie di cui ai commi 3 e 4 non sono da considerare prioritari nell'ammissione agli interventi economici di cui al presente regolamento i caregiver familiari che assistono persone che già beneficiano dei seguenti contributi a sostegno della domiciliarità:

- a) Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006;
- b) Cosiddetto "Fondo gravissimi" di cui ai commi 72-74 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (*Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009*);
- c) Cosiddetto "Fondo SLA" di cui alla Delibera della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 2376. »;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5. Bis Nei sessanta giorni successivi alla data del decreto di concessione di cui all'articolo 4, possono presentare istanza di accesso al beneficio esclusivamente le categorie prioritarie di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto di quanto stabilito nel comma 5. Il contributo viene concesso seguendo l'ordine cronologico di presa in carico, considerando in prima istanza i soggetti appartenenti alle medesime categorie prioritarie già inseriti nelle liste d'attesa della tornata precedente.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di risorse non spese dagli EEGG entro il termine di cui al comma 6, entro centoventi giorni a decorrere dal termine medesimo, possono presentare istanza di accesso al beneficio anche i caregiver familiari non appartenenti alle tipologie prioritarie di cui ai commi 3 e 4, ancorché beneficiari dei contributi di cui al comma 5. Il contributo viene concesso seguendo l'ordine cronologico di presa in carico-considerando in prima istanza i soggetti già inseriti nelle liste d'attesa della tornata precedente.»;

g) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In caso di esaurimento delle risorse gli EEGG provvedono a darne apposita comunicazione tramite i propri siti istituzionali.»

h) Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8 bis. Al fine di favorire l'accesso alla misura da parte di più caregiver familiari, non possono accedere al contributo economico i soggetti che ne hanno già beneficiato nelle tornate precedenti.».

Art. 5

(Modifica all'articolo 6 del DPR 117/2021)

a) Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della regione 117/2021 è abrogato.

Art. 6

(Modifica all'articolo 7 del DPR 117/2021)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 117/2021 le parole: «decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2021» e le parole: «commi 3, 4 e 5» sono soppresse.

Art. 7

(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.